

Relazione
PROGETTO DI LEGGE QUALIFICATA
MODIFICA DELL'ART. 7 COMMA 8
DELLA LEGGE QUALIFICATA 30 OTTOBRE 2003 n. 145

Con la presente legge, in ragione dell'ambiguità del disposto legislativo di cui all'art.7 comma 8 della Legge 30 ottobre 2003 n. 145 e in attesa della riforma dell'Ordinamento Giudiziario, che comunque per la sua compiuta realizzazione necessita di tempi congrui, si intende fare chiarezza sul *quorum deliberativo* del Consiglio Giudiziario di cui alla norma citata.

L'esperienza dimostra che sinora vi è stata una applicazione del disposto legislativo non univoca, nel senso che alcune volte sono state ritenute valide deliberazioni assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e per altre, invece, si è richiesto il voto favorevole della metà più uno degli aventi diritto.

La modifica che si propone chiarisce, una volta per tutte, che il *quorum deliberativo* debba essere, fermo restando la definizione di un *quorum costitutivo* pari alla metà dei componenti il Consiglio Giudiziario, almeno uguale alla maggioranza dei presenti. In tal modo si va a sanare anche un refuso del legislatore del 2003 che ha, in sede di seconda lettura, emendato il *quorum costitutivo* stabilito in prima lettura, "... è sempre necessaria la presenza di almeno 2/3 dei componenti ...", in un *quorum costitutivo* più basso "... è sempre necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti..." riducendolo, appunto, dai 2/3 alla metà dei componenti. A tale riduzione non è seguita la doverosa e conseguente diminuzione del *quorum deliberativo* definito nell'ultimo capoverso del comma 8 dell'art.7 della Legge 145/03 che erroneamente è rimasto, nel quantum, pari a quello definito nella prima lettura ossia pari alla metà più uno dei componenti "... Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta...".

Che anche l'intenzione del legislatore del 2003, fosse quella di pretendere il voto favorevole della maggioranza dei presenti, è palesato dal fatto che il *quorum* costitutivo è indicato nella metà dei componenti: diversamente, se il Consiglio Giudiziario fosse validamente costituito con la metà dei componenti, non potrebbe assumere deliberazioni per le quali è necessario il voto favorevole della metà più uno dei componenti, per cui i due *quorum* (costitutivo e deliberativo) si contraddirebbero: avremmo, infatti, un organo che, validamente riunito, non potrebbe assumere alcuna deliberazione.

In tal senso con questo provvedimento legislativo si è scelta quindi la strada di modificare il

termine "*maggioranza assoluta*" dell'ultimo capoverso del comma 8, dell'art. 7 della Legge di cui all'oggetto, in "*maggioranza dei presenti*", permettendo così sempre la piena funzionalità del Consiglio Giudiziario, non ponendo in discussione, al contempo, le deliberazioni già assunte a maggioranza dei presenti del Consiglio Giudiziario, alcune di grande rilevanza.

Oltre a quanto già rappresentato circa l'impossibilità per questo organo collegiale di assumere deliberazioni ancorché regolarmente costituito, deve qui essere evidenziato che in ordine all'altro Organo Collegiale, Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia, all'art. 8, comma 4, della Legge Qualificata n. 145/03 si stabilisce questa volta correttamente che "*Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta*". In questo caso, opportunamente, il riferimento alla metà più uno dei componenti quale *quorum* costitutivo palesa che il *quorum* deliberativo è costituito dalla metà più uno degli aventi diritto, in quanto la presenza della metà più uno dei componenti rende comunque ed in ogni caso possibile l'adozione di deliberazioni e quindi fattiva funzionalità dello stesso Organo Collegiale.

Come già precisato la modifica di cui all'oggetto non pone in alcun modo in discussione le deliberazioni già assunte dal Consiglio Giudiziario, in quanto si deve segnalare che la presente modifica, ancorché non retroattiva (e quindi, escluso che possa essere invocata per ritenere che deliberazioni ritenute non assunte per il difetto del quorum deliberativo della maggioranza dei componenti possano trovare ratifica a posteriori), consente di legittimare deliberazioni assunte in passate a maggioranza semplice (riguardanti, ad esempio, l'emissione dei bandi per i concorsi, la conferma di giudici, ecc). convalidate dall'Ecc.ma Reggenza *pro tempore* che presiedeva il Consiglio Giudiziario.

IL SEGRETARIO DI STATO

- Augusto Casali -

